



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ROSA, FALLUCCHI, PETRENGA, SPINELLI, GELMETTI, SIGISMONDI, RAPANI, MANCINI, MIELI, DE PRIAMO, ZEDDA, MARCHESCHI, ZULLO, IANNONE, SALLEMI, FAROLFI, DELLA PORTA, GUIDI, MENNUNI, LEONARDI, RUSSO, PETRUCCI e BARCAIUOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2023

Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico, anche per finalità di addestramento

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende rendere maggiormente effettivi gli obiettivi, già di per sé meritevoli, della legge 14 febbraio 1974, n. 37, adeguandoli alle esigenze ed alle difficoltà riscontrate nella sua applicazione.

La menzionata legge rende gratuito il trasporto del cane guida per i non vedenti sui mezzi pubblici.

Non è superfluo sottolineare l'importanza che assume il diritto del non vedente a poter essere accompagnato dal suo cane guida in tutte le attività quotidiane.

Numerosi sono, invece, gli episodi che vedono come protagonisti persone non vedenti che si vedono negare il diritto alla libertà di movimento e di accesso a luoghi pubblici o aperti al pubblico perché la loro guida viene rifiutata. I cani guida vengono addestrati per assistere il loro conduttore, senza arrecare alcun tipo di disagio ad altri. Proprio al fine di migliorarne l'addestramento, nel presente disegno di legge viene esteso il diritto di trasporto gratuito sui mezzi pubblici e di accesso ai luoghi pubblici e privati aperti al pubblico anche agli addestratori che siano muniti di apposito tesserino quando sia necessario per l'addestramento.

Il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 una serie di modifiche all'arti-

colo unico della legge n. 37 del 1974 e nello specifico:

- con la modifica del primo comma viene precisato che il diritto ad essere accompagnato dal cane guida si intende anche per gli automezzi privati che svolgono servizio pubblico come i taxi. In tale caso, non è prevista la gratuità del trasporto;

- con la modifica del secondo comma, viene effettuata un'elencazione, non esaustiva, dei luoghi aperti al pubblico in cui la presenza del cane guida che accompagna il non vedente non può essere preclusa;

- viene inserito un nuovo comma che estende il diritto di trasporto sui mezzi pubblici e di accesso ai luoghi aperti al pubblico agli addestratori di cani guida, muniti di tesserino che li autorizzi, al fine di poter addestrare i cani;

- la modifica del vigente terzo comma prevede l'estensione delle sanzioni a carico di chi nega l'accesso, durante l'addestramento, all'addestratore e al cane guida;

- le modifiche al quarto e al quinto comma estendono all'addestratore le previsioni dei vigenti commi.

La presente legge è di natura ordinamentale e, dunque, non prevede ulteriori oneri a carico dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico)*

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, dopo le parole: « o sovrattassa » sono aggiunte le seguenti: « e sui mezzi di trasporto privato che esercitano il servizio al pubblico »;

*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Alla persona priva di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere con il proprio cane guida agli esercizi aperti al pubblico, quali strutture sanitarie e di ricovero pubbliche e private, scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, università pubbliche e private, strutture ricettive, convitti e luoghi di cultura pubblici e privati, nonché spiagge libere e stabilimenti balneari privati aperti al pubblico »;

*c)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Al fine di consentirne l'addestramento, gli addestratori dei cani guida, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalle scuole per cani guida riconosciute, possono entrare, liberamente e senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, sui mezzi di trasporto pubblico e in ogni esercizio aperto al pubblico, anche privato, con il cane in addestramento »;

*d)* al terzo comma, dopo le parole: « proprio cane guida » sono inserite le se-

guenti: « e agli addestratori di cui al terzo comma »;

e) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, la persona priva di vista e l'addestratore hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal sesto comma »;

f) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Sui mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto privato che esercitano il servizio al pubblico, se previsto dalla normativa e ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, la persona priva di vista e l'addestratore di cui al terzo comma sono tenuti a munire di museruola il proprio cane guida ».

2. Al titolo della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e diritto di accesso agli esercizi aperti al pubblico ».

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.